

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXIV

n. 4

## RISOLUZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*d'iniziativa delle senatrici GAUDIANO e SAPONARA*

**approvata il 13 febbraio 2019**

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (Doc. CCXXXVI, n. 1)»*

Le Commissioni riunite,

esaminato il documento CCXXXVI, n. 1, contenente la trasmissione da parte del Governo alle Camere della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, ai fini della deliberazione prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per i casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea sia subordinata dal Trattato sull'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali;

visto l'articolo 223, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui la decisione del Consiglio che stabilisce le disposizioni, uniformi per tutti gli Stati membri, relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo, entra in vigore «previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali», procedura ribadita anche all'articolo 2 della stessa decisione (UE, Euratom) 2018/994;

rilevato che – come evidenziato dal Governo nella lettera di trasmissione alle Camere – la decisione (UE, Euratom) 2018/994 non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, atteso che le disposizioni ivi previste sono già rinvenibili nell'attuale normativa nazionale, dettata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, come modificati dal decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, nonché dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

considerato che, alla data odierna, numerosi Stati membri dell'Unione europea hanno approvato la decisione (UE, Euratom) 2018/994 e che le prossime elezioni europee si svolgeranno tra il 23 ed il 26 maggio 2019,

approvano la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018.